

Il fisco risponde ai Caf: la circolare n. 21/2009

a cura di Roberta De Marchi

Con circolare n. 21/E del 4 maggio 2009 Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di risposte in ordine all'assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati.

Evidenziamo – schematicamente - gli aspetti di maggiore interesse.

MOD. 730

Possono utilizzare il modello 730/2009, se hanno un sostituto d'imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti, i seguenti contribuenti: lavoratori dipendenti e pensionati; soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l'indennità di mobilità; soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca; sacerdoti della Chiesa cattolica; giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali, comunali; soggetti impegnati in lavori socialmente utili; produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, Irap e Iva.

In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all'anno il contribuente può rivolgersi: al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2009; a un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2009 e conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio.

Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può presentare il modello 730 al proprio sostituto, a un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato se tale contratto dura almeno dal mese di settembre 2008 al mese di giugno 2009.

Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all'art. 50, comma 1, lettera c-bis),

del TUIR (redditi di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2009 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Le tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello 730 sono :

- x redditi di lavoro dipendente;
- x redditi assimilati a quello di lavoro dipendente;
- x redditi di terreni e fabbricati; redditi di capitale;
- x redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- x alcuni redditi diversi; alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

Il modello 730/2009 non può essere utilizzato dai contribuenti che nell'anno 2008 hanno posseduto:

- x redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- x redditi d'impresa anche in forma di partecipazione;
- x redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4 e D5, del modello 730;
- x redditi provenienti da trust;
- x plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

Inoltre, non possono utilizzare il mod. 730/2009 i contribuenti che:

- x devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP o in qualità di sostituto d'imposta (ad es. imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori "porta a porta");
- x non sono stati residenti in Italia nel 2008 e/o non lo sono nel 2009;
- x nel 2009 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

Ed ancora:

- x i lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono utilizzare il modello 730 se al momento della presentazione della dichiarazione il rapporto di lavoro è cessato;
- x non può essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i redditi di contribuenti deceduti;

- x i coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta, se almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare il modello 730.

Qualora il contribuente riscontri nella dichiarazione 730 presentata errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell'imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, può presentare una dichiarazione integrativa. Il modello 730, nel quale deve essere indicato il codice 1 nell'apposita casella "730 integrativo", deve essere presentato, entro il 25 ottobre 2009, ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, anche se l'assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d'imposta.

Il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni la cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito può presentare, nei previsti termini ordinari, una dichiarazione integrativa utilizzando il modello UNICO 2009 Persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute. Se i termini predetti sono scaduti, il contribuente può, con un modello UNICO, correggere o integrare la dichiarazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e dell'art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, di conseguenza, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario.

E' importante sapere che:

- x anche i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale possono, compilando il quadro I ICI del modello 730, richiedere di utilizzare l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione per effettuare autonomamente, con il mod. F24, il versamento dell'ICI dovuta per l'anno 2009;
- x il contribuente che ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef, addizionale comunale deve barrare, sotto la propria responsabilità, l'apposita casella;
- x anche il contribuente che presenta il modello 730 può chiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di saldo, primo acconto Irpef, addizionale comunale e regionale

- Irpef, acconto dell'addizionale comunale e acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata; non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell'Irpef;
- x il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale del proprio sostituto d'imposta non deve produrre al sostituto d'imposta alcuna documentazione comprovante i dati dichiarati; deve, invece, conservarla fino al 31 dicembre 2013, ed esibirla, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate. Il sostituto controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dal sostituto anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d'imposta.

Il CAF e il professionista abilitato devono invece controllare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto. In particolare, fermo restando quanto previsto in materia dalle circolari dell'Agenzia delle entrate, si dovrà controllare: la documentazione attestante le ritenute indicate nella dichiarazione (CUD; certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale etc.); gli attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati direttamente dal contribuente; l'ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi; le fatture, le ricevute e le quietanze relative a pagamenti effettuati, nel corso dell'anno 2008, per oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

Al riguardo, la circolare appena pubblicata specifica che il sostenimento della spesa per i farmaci, dal 1° gennaio 2008 è comprovato esclusivamente da fattura o da scontrino (o copia leggibile dello stesso) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario.

Deve, inoltre, essere verificata tutta la documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per il riconoscimento di alcuni oneri come ad esempio:

- x copia della documentazione attestante i requisiti richiesti per i premi di assicurazione sulla vita;

- x il contratto di mutuo per l'acquisto o per la costruzione e la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione principale;
- x tutta la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta del 41 per cento e/o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- x tutta la documentazione prevista per il riconoscimento della detrazione d'imposta del 55 per cento per le spese per la riqualificazione energetica.

Il controllo da parte del CAF o del professionista abilitato deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell'onere ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta, salvo che il soggetto che presta l'assistenza fiscale abbia già verificato la documentazione in relazione ad una rata precedente e ne abbia conservato copia (circolare n. 26/E del 31 maggio 2005).

La circolare riporta, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi che il contribuente può autocertificare:

- x la destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo;
- x la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 per il riconoscimento di portatore di handicap per se stesso e per i familiari a carico risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all'accertamento dell'invalidità.

Inoltre, il contribuente può autocertificare il permanere della sussistenza dei requisiti richiesti, qualora il CAF o il professionista abilitato sia già in possesso della documentazione perché prodotta negli anni precedenti.

Roberta De Marchi
7 maggio 2009